

## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

**Nella seduta del 20 giugno 2008 ha deliberato l'adozione del seguente regolamento per lo svolgimento della pratica forense**

### Articolo 1 (Definizione)


1. Ai fini del presente regolamento si intende per praticante chi stia svolgendo l'*iter* formativo biennale previsto dalla legge.

### Articolo 2 (Domanda del praticante)

1. Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche, chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro dei praticanti avvocati deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza, ovvero a quello presso cui è iscritto l'avvocato (*dominus*) che intende accogliere il praticante nel proprio studio; in questo secondo caso il praticante dovrà eleggere domicilio nello studio ove intende svolgere la pratica.
2. Il praticante che intenda iscriversi al Registro speciale deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art 1 del R.D. 22 Gennaio 1934 n.37, apposita dichiarazione scritta, contenuta nella domanda, nella quale espressamente specifica se:
  - svolge attività lavorativa;
  - frequenta corsi post-universitari;
  - svolge altra pratica professionale;
  - svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.
3. In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità di tempo, di luogo e di frequenza con cui le stesse vengono svolte, nonché ad impegnarsi a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.
4. Ai fini delle comunicazioni del Consiglio dell'Ordine il praticante elegge domicilio presso lo studio nel quale esercita la pratica.

### Articolo 3 (Dichiarazione dell'avvocato)

1. Alla domanda del praticante, oltre al certificato di cui all'art. 1, 1° co., lett. d), R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere allegata una dichia-



razione con la quale l'avvocato (*dominus*) che intende accogliere il praticante nel proprio studio deve:


- indicare il numero ed il nome di eventuali altri praticanti;
  - garantire la formazione del praticante, anche impegnandosi a consentirgli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali dello studio;
  - escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale.
2. L'avvocato per poter accogliere un praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all'albo degli avvocati con un'anzianità non inferiore a quattro anni.
  3. L'avvocato non può consentire a più di due praticanti contemporaneamente di svolgere il tirocinio presso il suo studio, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza proposta dall'avvocato medesimo.

#### **Articolo 4 (Durata della pratica e scuole di specializzazione)**

1. La durata della pratica è stabilita in due anni continuativi decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 17, n. 5, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
2. E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti di uno dei due anni di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002.
3. E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi ad uno dei due anni di tirocinio con la partecipazione ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinati a norma dell'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
4. le possibilità di sostituzione di uno dei due anni di pratica di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili; conseguentemente, il praticante che sostituisca uno dei due anni di pratica con la partecipazione ai predetti corsi e scuole deve comunque svolgere un anno di pratica forense nello studio di un avvocato.

#### **Articolo 5 (Libretto della pratica)**

1. Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel Registro dei praticanti.




2. Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:
  - udienze del *dominus* o degli altri avvocati dello studio del *dominus* alle quali il praticante abbia partecipato; nel caso in cui, per completare il numero delle udienze, dovesse presenziare ad udienze di altri avvocati, il praticante potrà farlo previo consenso del legale presente all'udienza, che dovrà essere attestato dalla firma del legale medesimo apposta a margine dell'annotazione sul libretto della pratica dell'attività svolta, accanto alla sottoscrizione del giudice; in ogni caso la presenza dovrà risultare dalla firma del Giudice apposta nell'apposito spazio del libretto: non sono ammessi equipollenti.
  - gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di quindici, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
  - una relazione su due delle questioni giuridiche di maggiore interesse trattate nel semestre di pratica, in materie tra di loro differenti (civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.).
3. Il libretto dovrà essere sottoscritto dall'avvocato (*dominus*) presso il quale la pratica è svolta.

#### Articolo 6 (Annotazioni delle udienze)

1. Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è stata svolta alcuna attività difensiva.
2. Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di due udienze.
3. La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica e se ne dovrà dare atto, chiedendo al Giudice di verbalizzare la presenza del praticante ai fini della pratica. A tal fine dovrà essere indicato sul libretto della pratica, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, e si dovrà ottenere la sottoscrizione del giudice a margine dell'annotazione.

#### Articolo 7 (Annotazioni delle altre attività svolte)

1. Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, conciliazione, contratto, costituzione di parte civile, motivi d'appello etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: qualificazione giuridica, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).



2. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di richiedere al praticante di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti indicati nel libretto.

### Articolo 8 (Relazione semestrale)

1. Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione alla fine di ogni semestre di pratica di una relazione riferita ad almeno due questioni trattate, in materie differenti tra loro.
2. La relazione deve trattare gli argomenti (udienze, atti, questioni giuridiche) annotati sul libretto della pratica, con esposizioni personali atte a documentare lo studio, l'approfondimento, l'attività di redazione degli atti e/o di partecipazione alle udienze.
3. Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti, e nelle stesse il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato.

### Articolo 9 (Visto semestrale)


1. Le relazioni ed il libretto con l'attestazione del *dominus* presso il cui studio si è svolta la pratica, devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine, **a pena di decadenza**, entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.

### Articolo 10 (Abilitazione al patrocinio)

1. Il praticante dopo aver compiuto un anno di pratica può presentare la domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni.
2. Il periodo esaennale decorre dalla scadenza del primo anno di pratica ed a prescindere dalla richiesta di ammissione al patrocinio

### Articolo 11 (Compiuta pratica)

1. Al termine dei due anni di pratica il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione relativa agli adempimenti di




- cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, rilascerà certificazione di compiuta pratica.
2. Ottenuta la certificazione di compiuta pratica il praticante può restare iscritto sino ad un massimo di sette anni dalla data di prima iscrizione al registro praticanti; alla scadenza del settimo anno il Consiglio disporrà d'ufficio la cancellazione del praticante, ove questi risulti ancora iscritto.
  3. Nel caso di permanenza dell'iscrizione al registro del praticante che non abbia richiesto l'ammissione al patrocinio, entro il termine massimo di cui al comma precedente, il praticante dovrà depositare, a pena di decadenza e di conseguente cancellazione dal registro, ogni semestre, entro trenta giorni dalla scadenza del semestre stesso, una autocertificazione, controfirmata dall'avvocato (*dominus*) che attesti la continuazione della pratica ed in particolare la frequenza e la partecipazione alle attività dello studio.
  4. Durante la permanenza dell'iscrizione il praticante non abilitato al patrocinio dovrà continuare a corrispondere le quote annuali di iscrizione e resterà soggetto alla potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

#### **Articolo 12 (Trasferimento di studio)**

1. Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3.
2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.
3. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale lo stesso risulta iscritto è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

#### **Articolo 13 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)**

1. La mancata o tardiva presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 9, ovvero la mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica comporterà l'interruzione della continuità della pratica, determinando le conseguenze regolamentari e di legge.



**Articolo 14 (Pratica ex art. 8, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101)**

1. A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato.
2. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica e quindi le conseguenze regolamentari e di legge.

**Articolo 15 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)**


1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica.
2. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interpellare il praticante ed il *dominus* presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica stessa.

**Articolo 16 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)**

1. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del *dominus*.
2. In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

**Articolo 17 (Entrata in vigore e norme transitorie)**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 1° luglio 2008.
2. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA AMEDEO IX - TEL 0161/253062 - FAX 0161/220885

- tutti i praticanti già iscritti nel Registro, e pubblicato sul sito Internet dell'Ordine di Vercelli;
3. Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ferraris)

